

Matec Group S.r.l.

Procedura Whistleblowing

Rev.	Oggetto	Redatto	Approvato	Data
0	Procedura Whistleblowing – Prima Emissione	Consulente	Amministratore Unico	22.10.2026

INDICE

DEFINIZIONI.....	3
1. PREMESSE.....	4
2. OBIETTIVO E SCOPO	4
3. ADOZIONE E DIFFUSIONE.....	4
4. I WHISTLEBLOWER.....	4
5. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI: “COSA” SEGNALARE	5
6. I CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA.....	5
7. LA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE.....	6
8. IL CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA (ANAC)	7
9. DIVULGAZIONI PUBBLICHE	8
10. PRINCIPI GENERALI.....	8
11. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.....	9
12. CONSERVAZIONE DELLE SEGNALAZIONI E DELLA DOCUMENTAZIONE CORRELATA	9
13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	10
14. IL SISTEMA SANZIONATORIO.....	10

DEFINIZIONI

Ai fini della presente Procedura Whistleblowing i termini con iniziale maiuscola hanno il significato di seguito indicato:

- **ANAC:** indica l'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- **D. Lgs. 24/2023:** indica il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, relativo a *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*;
- **Decreto:** indica il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, relativo a *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”* come successivamente modificato e integrato;
- **Gestore delle Segnalazioni o Gestore:** indica il soggetto che la Società ha individuato come competente a ricevere, analizzare e fornire riscontro alle segnalazioni, e segnatamente l'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- **Modello Organizzativo:** indica il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del Decreto;
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** indica l'organismo di vigilanza nominato dall'Amministratore Unico della Società conformemente alle previsioni del Modello Organizzativo e del Decreto;
- **Procedura Whistleblowing:** indica la presente procedura Whistleblowing adottata dalla Società in conformità alle previsioni del D. Lgs. 24/2023.
- **Società:** indica la società Matec Group S.r.l.; con sede in 20068, Via I Maggio n. 7 Peschiera Borromeo (MI);
- **Violazione/i:** indica comportamenti, atti od omissioni che, ai fini della presente Procedura Whistleblowing, possono essere segnalati tramite il canale interno e consistono in:
 - a) condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto;
 - b) violazioni del Modello Organizzativo;
 - c) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali relativi ai seguenti settori: (i) appalti pubblici; (ii) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo; (iii) sicurezza e conformità dei prodotti; (iv) sicurezza dei trasporti; (v) tutela dell'ambiente; (vi) radioprotezione e sicurezza nucleare; (vii) sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; (viii) salute pubblica; (ix) protezione dei consumatori; (x) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 - d) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea;
 - e) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le norme in materia di concorrenza ed aiuti di Stato e le norme in materia di imposta sulle società, in quanto applicabili;
 - f) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione europea nei settori sopra indicati;
- **Whistleblower:** indica la persona fisica che effettua la segnalazione di una Violazione.

1. PREMESSE

La Legge n. 179/2017 recante *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”* e da ultimo il D.lgs. n. 24/2023 recante *“Attuazione della Direttiva (UE) n. 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*, sono progressivamente intervenuti sul tema della tutela dei Whistleblower al fine di garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere e di comunicare informazioni, e contrastare (e prevenire) la corruzione e la “cattiva” amministrazione sia nel settore pubblico che privato.

In conformità all’art. 4 del D. Lgs. 24/2023, la Società ha istituito appositi canali dedicati alla effettuazione delle segnalazioni, idonei a garantire l’efficacia della segnalazione stessa e contemporaneamente a tutelare l’identità del Whistleblower (cfr. Paragrafo 6 che segue).

2. OBIETTIVO E SCOPO

La presente Procedura Whistleblowing disciplina le modalità di trasmissione, ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni aventi ad oggetto le Violazioni.

Nello specifico, la Società è tenuta a:

- garantire la trasparenza ed efficienza dei canali di segnalazione istituiti;
- gestire tempestivamente le segnalazioni effettuate dai Whistleblower;
- garantire la tutela dei dati personali, nonché proteggere il Whistleblower da eventuali ritorsioni.

3. ADOZIONE E DIFFUSIONE

La presente procedura ha decorrenza dalla data della sua approvazione sopra riportata e ogni successivo aggiornamento annullerà e sostituirà integralmente - dalla data di sua emissione - tutte le versioni emesse in precedenza. L’aggiornamento della procedura è riservato all’Amministratore Unico della Società.

La Società in conformità alle previsioni del D. Lgs. 24/2023 è tenuta ad informare tutto il personale della stessa riguardo all’adozione della Whistleblowing Policy; inoltre, al fine di rendere nota la presente procedura anche ai terzi, la stessa verrà pubblicata sul sito della Società, nonché affissa nella bacheca della stessa.

4. I WHISTLEBLOWER

In forza delle previsioni di cui al D. Lgs. 24/2023, tra i soggetti che possono effettuare una segnalazione si annoverano:

- lavoratori subordinati (indipendentemente dall’inquadramento contrattuale);
- lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
- coloro che hanno un rapporto di interesse con la Società (ad esempio i fornitori), liberi professionisti (ad esempio gli avvocati, i commercialisti, i notai, etc.) e i consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
- volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti che svolgono la propria attività presso la Società;
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

5. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI: “COSA” SEGNALARE

Il contenuto della segnalazione dovrà avere ad oggetto (i) la commissione o la tentata commissione di uno dei reati previsti e/o richiamati dal Decreto, ovvero (ii) la violazione del Modello Organizzativo e/o del Codice Etico adottato dalla Società, ovvero ancora (iii) più in generale il verificarsi di condotte illecite, di cui si sia venuti a conoscenza in ragione del contesto lavorativo.

Ogni segnalazione, per essere tenuta in considerazione, dovrà:

- essere circostanziata e fondata su elementi precisi e concordanti;
- riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal Whistleblower;
- contenere i seguenti elementi minimi:
 - a) i dati identificativi del Whistleblower;
 - b) l'oggetto della segnalazione (il fatto accaduto o la violazione ritenuta);
 - c) generalità del soggetto segnalato;
 - d) i riferimenti temporali del fatto oggetto di segnalazione;
 - e) ove esistenti, generalità di eventuali altri soggetti in grado di riferire sui fatti oggetto della segnalazione.

Il Whistleblower deve, poi, arricchire la segnalazione quanto più possibile con ulteriori elementi che possano facilitare le attività di verifica da parte del Gestore delle Segnalazioni (ad esempio: documenti da allegare che possano confermare la fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione e/o ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati, foto, audio messaggi, riferimenti a persone coinvolte, etc.)

Non verranno prese in considerazione ai fini dello svolgimento dell'istruttoria:

- a) le segnalazioni inerenti a fatti che non siano riferibili né al personale, né all'ambito di intervento della Società;
- b) le segnalazioni aventi esclusivamente ad oggetto doglianze o lamentele di carattere personale;
- c) le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.

6. I CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA

Al fine di agevolare il whistleblower nella trasmissione di eventuali segnalazioni, Matec Group S.r.l. garantisce la scelta fra le seguenti modalità di segnalazione interna:

- **in forma scritta**, tramite l'utilizzo di:
 - a) **piattaforma informatica** accessibile da parte di tutti i segnalanti al link: [MATEC GROUP SRL - Portale Whistleblowing](#), la quale garantisce la sicurezza e la protezione dei dati dell'identità del Whistleblower, la riservatezza del segnalato, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
 - b) **canali e tecniche tradizionali in formato cartaceo** mediante l'utilizzo di doppia busta. Nello specifico, la prima busta deve contenere i dati identificativi del Whistleblower (unitamente alla copia del documento di riconoscimento) mentre la seconda deve contenere i dettagli della segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa indicante la dicitura “All'attenzione del Gestore delle Segnalazioni”. La segnalazione sarà poi oggetto di protocollazione riservata, anche mediante autonomo registro, da parte del Gestore.
- **in forma orale**, contattando il numero telefonico 02-669951 e conferendo direttamente con il Gestore, ovvero chiedendo di poter svolgere un incontro diretto

con quest'ultimo al fine di comunicargli direttamente l'oggetto della segnalazione. In caso di segnalazione verbale, il Gestore è tenuto a trascrivere integralmente quanto riferito dal Whistleblower e sottoporrà il rapporto allo stesso Whistleblower per apportare eventuali modifiche e firmarlo per accettazione.

La segnalazione erroneamente presentata ad un soggetto diverso dal Gestore e/o attraverso un canale diverso da quelli sopra individuati deve essere trasmessa, a cura del soggetto ricevente, entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento, al Gestore, utilizzando gli appositi canali e dando contestuale notizia della trasmissione al Whistleblower. In ogni caso, chiunque dovesse a qualsiasi titolo ricevere erroneamente una segnalazione è tenuto a:

- i) mantenere la più stretta riservatezza in relazione all'identità del Whistleblower, del segnalato e delle altre persone coinvolte e/o comunque menzionate nella segnalazione;
- ii) non divulgare e mantenere la più stretta riservatezza in relazione al contenuto della segnalazione e ai documenti ad essa eventualmente allegati;
- iii) non trattenere copia della segnalazione e, ove la segnalazione erroneamente ricevuta sia contenuta in un'e-mail, procedere alla sua definitiva eliminazione a seguito dell'inoltro al Gestore.

7. LA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Al fine di gestire le segnalazioni in conformità alla normativa applicabile, il Gestore ha il compito di:

- 1) rilasciare al Whistleblower un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione della stessa;
- 2) verificare la presenza dei dati e delle informazioni utili a consentire una prima valutazione della fondatezza delle segnalazioni e, laddove ritenuto necessario, richiedere al Whistleblower eventuali integrazioni o informazioni aggiuntive in merito alla segnalazione;
- 3) qualora ritenga che la segnalazione possa rivelarsi fondata, avviare le verifiche ai fini dell'accertamento dei fatti segnalati, avvalendosi delle strutture competenti e coinvolgendo le funzioni aziendali interessate dalla segnalazione. Per lo svolgimento di eventuali ulteriori indagini che si rendessero necessarie e/o opportune, il Gestore potrà avvalersi del supporto delle strutture aziendali più idonee ovvero di auditor, consulenti e soggetti esterni specializzati, fermo il rispetto delle protezioni garantite al Whistleblower;
- 4) se la segnalazione appare *prima facie* manifestamente infondata o generica, tale da non consentire la comprensione dei fatti, o corredata da documentazione inadeguata o inconcludente, la segnalazione viene archiviata prestando informativa al Whistleblower;
- 5) nel caso in cui la segnalazione non sia adeguatamente circostanziata ma comunque meritevole di attenzione, richiedere ulteriori elementi al Whistleblower mediante il medesimo canale di segnalazione utilizzato dallo stesso;
- 6) avviare l'indagine sui fatti o i comportamenti segnalati per valutarne la sussistenza, laddove la segnalazione rispetti i requisiti previsti dal D. Lgs. 24/2023;
- 7) fornire riscontro sugli esiti della segnalazione, entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in assenza di tale avviso di ricevimento della segnalazione, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

A valle del completamento dell'istruttoria, e qualora la segnalazione risulti fondata, il Gestore ha il compito di:

- a) proporre all'Amministratore Unico l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del segnalato; e
- b) redigere una relazione di sintesi sulle indagini svolte e le prove prese in considerazione, e sottoporla all'Amministratore Unico, in modo che si possano elaborare eventuali piani di intervento necessari per colmare le criticità e/o problematiche riscontrate nell'ambito della suddetta istruttoria.

Il Gestore delle segnalazioni ha il compito di proporre all'Amministratore Unico della Società l'avvio di un procedimento disciplinare:

- nei confronti del Whistleblower qualora la segnalazione si riveli infondata e sia accertato il dolo o la malafede dello stesso;
- nei confronti di coloro che si sono resi responsabili di una delle condotte indicate dall'art. 17 del D. Lgs. 24/2023, qualora venga accertata la violazione delle misure di tutela del Whistleblower;
- nei confronti di coloro che sono stati riconosciuti autori della condotta illecita oggetto della segnalazione.

8. IL CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA (ANAC)

Il Whistleblower, conformemente a quanto previsto agli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 24/2023, può effettuare una segnalazione mediante un "canale di segnalazione esterna", istituito e gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione – "ANAC" – (per i cui dettagli si rinvia alla pagina del sito istituzionale dedicata (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>)). Il canale di segnalazione esterna garantisce, anche mediante il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del Whistleblower, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

L'accesso al canale di segnalazione esterna è tuttavia consentito solo se, al momento della presentazione della segnalazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- nel contesto lavorativo del Whistleblower, non sia stato attivato, ancorché obbligatorio, il canale di segnalazione interno, ovvero questo anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del D. Lgs. 24/2023; ovvero
- il Whistleblower ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito (il riferimento è ai casi in cui il canale interno sia stato attivato dall'ente ed utilizzato dal Whistleblower, ma il soggetto al quale è affidata la gestione del canale non abbia intrapreso, nei termini previsti dal D. Lgs. 24/2023, alcuna attività circa l'ammissibilità della segnalazione, la verifica della sussistenza dei fatti segnalati o la comunicazione dell'esito dell'istruttoria svolta); ovvero ancora
- il Whistleblower ha fondati motivi di ritenere – ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete allegate e informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici supposizioni – che, se effettuasse una segnalazione interna:
 - i) alla stessa non sarebbe dato efficace seguito (ad esempio, a causa di un accordo tra chi riceve la segnalazione e la persona coinvolta nella violazione, etc.);
 - ii) la segnalazione possa determinare il rischio di ritorsioni (ad esempio anche come conseguenza della violazione dell'obbligo di riservatezza dell'identità del Whistleblower); ovvero
- il Whistleblower ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, al caso in cui la violazione richieda un intervento urgente da parte di una autorità pubblica per salvaguardare un interesse, la salute e/o la sicurezza della collettività nonché per proteggere l'ambiente.

Le segnalazioni esterne possono essere effettuate in forma scritta, tramite la piattaforma informatica, oppure in forma orale attraverso linee telefoniche ovvero mediante un incontro diretto con un esponente dell'ANAC.

L'ANAC, entro il termine di 7 (sette) giorni dalla data di ricezione della segnalazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del D. Lgs. 24/2023, rilascia al Whistleblower un avviso di ricevimento, salvo il caso in cui ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità del Whistleblower.

In ogni caso, l'ANAC, entro 3 (tre) mesi, o se ricorrono giustificate e motivate ragioni entro 6 (sei) mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione, deve fornire riscontro al whistleblower in merito alla segnalazione.

9. DIVULGAZIONI PUBBLICHE

Il D. Lgs. 24/2023 ha introdotto un'ulteriore modalità di segnalazione, consistente nella divulgazione pubblica (tramite la stampa, social network, mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone), al fine di rendere di pubblico dominio le informazioni sulle violazioni di cui il Whistleblower sia a conoscenza.

Il Whistleblower potrà beneficiare delle misure di protezione e tutele previste per legge solo se, al momento della divulgazione pubblica della segnalazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- il Whistleblower ha previamente utilizzato il canale interno o esterno, ma non vi sia stato riscontro o non vi sia stato dato seguito nei termini previsti dal D. Lgs. 24/2023;
- il Whistleblower ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente e palese per il pubblico interesse (ad esempio in caso di situazione di emergenza e di rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un'ampia risonanza per impedirne gli effetti);
- il Whistleblower ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna all'ANAC (di cui al Paragrafo 8 che precede) possa comportare il rischio di ritorsioni, o possa non avere efficace seguito in ragione di specifiche circostanze del caso concreto.

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli la propria identità, non viene in rilievo e, quindi, non è garantita la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal D. Lgs. 24/2023 per il Whistleblower. Laddove, invece, divulghi violazioni utilizzando, ad esempio, uno pseudonimo o un nickname, che comunque non ne consente l'identificazione, non potranno essere garantite le tutele previste dal D. Lgs. 24/2023, salvo che lo stesso non disveli successivamente la propria identità.

10. PRINCIPI GENERALI

La presente procedura è fondata sui seguenti principi generali:

a) protezione del Whistleblower.

Matec Group S.r.l. garantisce i Whistleblower contro qualsiasi azione ritorsiva come conseguenza della segnalazione, quali, a titolo esemplificativo: licenziamento, sospensione, retrocessione, demansionamento, trasferimento ingiustificato, mobbing, molestie sul luogo di lavoro;

b) tutela della riservatezza.

Tutte le informazioni ricevute nell'ambito della segnalazione saranno trattate dal Gestore in via riservata e facendo in modo che l'accesso alle segnalazioni sia limitato ai soli soggetti autorizzati. In particolare, i fatti oggetto della segnalazione, ivi inclusi i nominativi dei soggetti che sono coinvolti (così come qualunque elemento in grado di rilevare o ricavarne l'identità) non saranno diffusi dal Gestore, il quale potrà condividere le

informazioni ricevute solamente nella misura in cui ciò sia assolutamente necessario per il compimento di indagini e accertamenti sui fatti stessi. In particolare, è fatto assoluto divieto di comunicare il nome del Whistleblower, con le limitate eccezioni di seguito individuate:

- i) qualora il Whistleblower rilasci il proprio consenso espresso alla rivelazione della sua identità;
- ii) qualora la richiesta promani dall'autorità giudiziaria;
- iii) qualora in correlazione alla segnalazione, sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione, calunnia ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

La violazione dell'obbligo di riservatezza, consentita solo per le deroghe sopra elencate, è fonte di responsabilità disciplinare, impregiudicate le eventuali ulteriori possibili conseguenze derivanti dall'applicazione delle norme di legge.

Ai sensi del D. Lgs. 24/2023, al fine di favorire l'effettuazione delle segnalazioni, rientrano tra i soggetti meritevoli di tutela:

- il facilitatore, ossia una persona fisica che assiste una persona Whistleblower nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- le persone del medesimo contesto lavorativo del Whistleblower e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro del Whistleblower e che lavorano nel medesimo Contesto lavorativo dello stesso e che hanno con detto soggetto un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà del Whistleblower o per i quali le stesse persone lavorano, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

11. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il Gestore è soggetto ad uno specifico obbligo di riservatezza in merito alle segnalazioni che gli pervengano tramite i canali sopra descritti.

Inoltre, è fatto divieto assoluto a chiunque venga a conoscenza del contenuto di una segnalazione, anche solo accidentalmente, di divulgarne il contenuto a qualsiasi persona, inclusi soggetti esterni alla Società (ad esempio parenti, familiari o amici).

12. CONSERVAZIONE DELLE SEGNALAZIONI E DELLA DOCUMENTAZIONE CORRELATA

Al fine di garantire la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività, le segnalazioni e la relativa documentazione devono essere conservate per il tempo necessario al trattamento delle stesse e comunque per un periodo di tempo non superiore a 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione (i.e. archiviazione diretta, risultanze dell'istruttoria finale; trasmissione alle Autorità competenti, etc.); sarà pertanto il Gestore ad autorizzare la cancellazione e/o la distruzione dell'eventuale documentazione cartacea ed informatica conservata. Gli organi e le funzioni coinvolte nelle attività disciplinate dalla presente procedura assicurano, ciascuna per quanto di propria competenza, la tracciabilità dei dati e delle informazioni e provvedono alla conservazione e archiviazione della documentazione prodotta, cartacea e/o elettronica, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo, la riservatezza e la protezione dei dati personali del Whistleblower e del segnalato.

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali raccolti nell'ambito del procedimento di segnalazione viene svolto nel pieno rispetto della normativa privacy, tenuto conto dell'equo bilanciamento tra i diritti del segnalato ed il diritto alla riservatezza dell'identità del Whistleblower mettendo in atto le misure tecniche e organizzative previste nella presente procedura adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali in conformità alla normativa vigente. Ai sensi del D. Lgs. 24/2023, l'esercizio dei diritti da parte del Whistleblower o del segnalato (soggetti "interessati" ai sensi della normativa privacy), in relazione ai propri dati personali trattati, può essere limitato per garantire la tutela dei diritti e delle libertà altrui, con la precisazione che in nessuna circostanza può essere permesso al segnalato di avvalersi dei propri diritti per ottenere informazioni sull'identità del Whistleblower.

14. IL SISTEMA SANZIONATORIO

Conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023, la Società ha previsto un sistema sanzionatorio applicabile nei confronti dei soggetti che:

- a) si rendano responsabili nei confronti del Whistleblower o degli altri soggetti protetti dal D. Lgs. 24/2023 di qualsivoglia atto di ritorsione o discriminatorio o di ostacolo (anche solo nella forma tentata o della minaccia), diretto o indiretto, che possa causare un danno ingiusto al Whistleblower per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- b) abbiano effettuato una segnalazione, che si sia rivelata infondata, con dolo o colpa grave;
- c) siano riconosciuti autori della condotta illecita oggetto della segnalazione;
- d) violino gli obblighi di riservatezza previsti dal D. Lgs. 24/2023;
- e) abbiano ostacolato o tentato di ostacolare le segnalazioni.

Le sanzioni applicabili sono previste nel Modello Organizzativo adottato dalla Società a cui si rimanda.